

**REGIONE BASILICATA****ORDINANZA N. 15 DEL 7 APRILE 2021**

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da *COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*";

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti

**REGIONE BASILICATA**

d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (*Interventi d'urgenza*), si prevede che: "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante "*Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale*", ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

VISTA dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da *COVID-19* è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia *COVID-19* è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da *COVID-19*, applicabili sull'intero territorio nazionale", concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante "Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020", come richiamato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

**REGIONE BASILICATA**

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021. recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

VISTA la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e ss.mm. ii “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare gli artt. 18 e 19;

**REGIONE BASILICATA**

VISTO l'art. 11-quaterdecies, comma 5, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 dispone che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

VISTA la Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l'art. 7 “Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992”;

VISTA la Legge Regionale n.2 del 9 gennaio 1995 (e ss.mm.ii.) che detta “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” in particolare:

- l'art 28 “Controllo della fauna selvatica”; prevede che la Regione in caso di ravvisata inefficacia, verificata da parte dell'ISPRA, autorizza i piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani di abbattimento vengono attuati dal Corpo di polizia provinciale e dalla Polizia locale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché, previa intesa tra Regione Basilicata ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, dall'Arma dei carabinieri, ai sensi del comma 5, dell'articolo 13, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Per la realizzazione dei piani la Regione può altresì autorizzare i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Inoltre, la Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i proprietari o conduttori dei fondi interessati al controllo dei cinghiali;

- l'art. 30 “Calendario venatorio e specie cacciabili”;

- l'art. 31 bis “Abilitazione alla caccia di selezione” prevede che la caccia di selezione è esercitata da cacciatori abilitati ed iscritti nell'apposito registro regionale;

- l'art. 34 disciplina il risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nello specifico attribuisce il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina alla Regione mentre il risarcimento dei danni nel territorio a caccia programmata agli ambiti territoriali di caccia;

VISTA la Legge Regionale n. 37/2018 e ss.mm.ii. recante “Misure straordinarie per contrastare l'emergenza cinghiale in Basilicata”;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n.394 recante “Legge quadro sulle aree protette”;

VISTA la Legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 12.01.2021 recante “Art. 11-quaterdecies, co. 5, L.248/2005 - L. N. 157/92 - L.R. 2/95 - L.R. n. 37/2018 -

**REGIONE BASILICATA**

Approvazione: Piano di abbattimento selettivo e controllo della specie (Sus Scrofa)”, Disciplinare per la caccia di selezione - anno 2021 e Disciplinare per l’attuazione del piano di controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) 2021-2023”;

DATO ATTO che sul territorio regionale i danni causati dalla specie cinghiale alle produzioni agricole nonché ai veicoli sono aumentati in modo esponenziale, dovuti al proliferare della specie oltre che alla mancata attuazione dei piani di prelievo determinata dall’emergenza sanitaria nazionale;

RITENUTO che le azioni di contenimento della specie cinghiale rappresentano un’attività di gestione faunistica essenziale per la tutela delle produzioni agricole e per la limitazione del pericolo all’incolumità pubblica, dovuta ai sinistri stradali;

RITENUTO che a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 vi è l’impossibilità di procedere all’attuazione dei piani di abbattimento selettivi con le modalità previste, al di fuori del proprio Comune o nel proprio Comune di residenza da parte dei soggetti autorizzati dagli Enti territorialmente competenti;

CONSIDERATO che la tracciabilità degli spostamenti in autocertificazione dei soggetti autorizzati è garantita dall’assegnazione del numero definito dei capi da abbattere, secondo quanto previsto dai piani approvati;

RITENUTO per le ragioni sopra indicate che, l’attuazione dei piani di abbattimento e le attività di monitoraggio faunistico, con le modalità ed i tempi indicati dalla Regione o dagli Enti territorialmente competenti, debbano essere considerati servizi di pubblica utilità e come tale l’esercizio possa essere equiparato a quelle attività che sono sottratte alle restrizioni determinate dai provvedimenti tesi al contenimento del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che le attività di prelievo per la specie cinghiale, risultano essere fondamentali soprattutto per la sicurezza e l’incolumità pubblica e devono essere consentite sia in forma individuale e sia con la tecnica della girata in quanto il rapporto cacciatore/territorio agro-silvopastorale risulta essere superiore a 1:20 ettari;

RITENUTO necessario consentire gli spostamenti del personale, per il conferimento dei capi catturati e/o abbattuti durante le attività di prelievo o controllo presso i centri di sosta, nonché i centri di lavorazione;

RITENUTO necessario al fine di perseguire il benessere animale, consentire in zona rossa e/o arancione lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani all’interno delle aree autorizzate di cui all’art. 21 della l.r.2/95 e nelle aree addestramento cani poste all’interno delle aziende di cui all’art. 16 della l.r. 2/95 anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

VISTA la legge regionale del 9 luglio 2009, n. 20 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata”;

RITENUTO necessario consentire l’attività di pesca sportiva e ricreativa sia da terra che in acque interne o in mare, nonché la nautica da diporto su mezzi privati, nell’intero territorio regionale;

**REGIONE BASILICATA**

VISTA la legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi”;

RITENUTO necessario consentire gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, per la raccolta dei tartufi, esclusivamente a titolo professionale per coloro che:

- a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 35/1995, nonché in regola con il pagamento della tassa regionale;
- c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell’F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro;

RITENUTO necessario considerare che la cura dei fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti ovvero la coltivazione di terreni ad uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo e le attività ad essa connesse e l’attività florovivaistica, personale e non commerciale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti, nonché per la gestione e la cura degli animali allevati ivi custoditi terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Pertanto la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, parenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità (attestata tramite documentazione scritta di qualsiasi natura proveniente dal proprietario) e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo il Report 46 Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020), i dati relativi alla settimana 22 marzo 2021-28 marzo 2021 (aggiornati al 31/3/2021), in Regione sono stati accertati 19098 casi totali, con una incidenza cumulativa di 3451.94 per 100000 abitanti; i casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 22 marzo 2021-28 marzo 2021 sono 786, con una incidenza di 142.07 per 100000 abitanti ed un Rt pari a 1.07 (CI: 0.69-1.52) sulla media di 14gg. Alla data del 3 aprile 2021 si registrano complessivamente 4735 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 4548 si trovano in isolamento domiciliare, e 187 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 12 ricoverati in terapia intensiva;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

emana la seguente

**REGIONE BASILICATA****ORDINANZA****Art. 1****(Disposizioni in materia caccia, pesca ed attività agricole)**

1. Per le motivazioni espresse in premessa, a far data dal 8 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, sia in situazioni di elevata gravità (cd zona arancione) che di massima gravità (cd zona rossa), è consentito, in forma individuale, nonché con il metodo della girata sull'intero territorio regionale (Parchi Nazionali, Parchi regionali e territorio a caccia programmata) lo svolgimento del prelievo selettivo della specie cinghiale, previa autorizzazione ed in applicazione ai piani approvati dai relativi Enti, nel comune di residenza ovvero di domicilio o abitazione ovvero nell'Ambito Territoriale di Caccia di residenza venatoria. E' consentito, sull'intero territorio regionale, lo spostamento per il conferimento dei capi catturati e/o abbattuti durante le attività di prelievo o controllo presso i centri di sosta, nonché i centri di lavorazione. E' consentito altresì, sul territorio regionale, previa autorizzazione da parte degli Enti preposti, il monitoraggio faunistico in forma individuale.
2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti abilitati l'esibizione dell'autorizzazione nonché il tesserino rilasciato dagli Enti competenti.
3. E' consentito lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani all'interno delle aree autorizzate di cui all'art. 21 della l.r.2/95 e nelle aree addestramento cani poste all'interno delle aziende di cui all'art. 16 della l.r. 2/95 anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione.
4. E' consentita l'attività di pesca sportiva e ricreativa sia da terra che in acque interne o in mare, nonché la nautica da diporto su mezzi privati, nell'intero territorio regionale.
5. L'attività di raccolta dei tartufi è consentita, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente a titolo professionale per coloro che:
 - a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 35/1995, nonché in regola con il pagamento della tassa regionale;
 - c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro.
6. Sono consentite le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti ovvero la coltivazione terreni ad uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo , per i trattamenti fitosanitari, l'attività florovivaistica, personale e non commerciale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti, nonché per la gestione e la cura degli animali allevati ivi custoditi. Dette attività possono essere svolte anche in un comune diverso di quello di residenza, domicilio o abitazione.
7. Restano consentite, sull'intero territorio regionale, le attività della silvicoltura e delle altre attività forestali, correlate al diretto utilizzo di tali aree, ivi compreso i servizi finalizzati al supporto delle stesse.

**REGIONE BASILICATA****Art. 2****(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all'ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, restano in vigore le norme circa il mancato rispetto delle misure di contenimento, con la previsione delle sanzioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 8 aprile 2021 per quanto disposto e sono efficaci fino al 30 aprile 2021 salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 7 aprile 2021

BARDI